

**T**ajana Marco  
commercialista  
revisore contabile

**B**arlocco Marco  
commercialista  
revisore contabile

**G**alluccio Francesco  
commercialista  
revisore contabile

20025 Legnano (MI)  
Via XX Settembre, 34

20122 Milano  
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613  
Fax 0331595713  
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963  
PI 10168770963



Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa circa le novità introdotte per il corretto assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Con apposito provvedimento delle Entrate pubblicato il 4 febbraio, sono state definite le modalità tecniche per l'integrazione e la messa a disposizione dei dati al contribuente. Inoltre in data 14 aprile, praticamente a ridosso della messa a disposizione dei primi elenchi, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la sua guida dal titolo "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche".

#### **NUOVI ELENCHI IMPOSTA DI BOLLO FE**

L'Agenzia delle Entrate elabora - per ogni trimestre solare - le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto, per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo. Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l'assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l'Agenzia delle Entrate le evidenzia al soggetto che le ha emesse: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente. Con la guida sull'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla procedura di integrazione dell'imposta di bollo sulle e-fatture.

Dall'Agenzia delle Entrate arrivano alcune indicazioni sull'applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con particolare riguardo alla specifica annotazione sulle fatture soggette a tale imposta e sulle modalità e termini di versamento.

Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l'art. 6. D.M. 17 giugno 2014 ha disciplinato l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l'obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

**L'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a "SI" il campo "Bollo virtuale" contenuto all'interno del tracciato record della fattura elettronica. Periodicamente, l'importo complessivo dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.**

Successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica, nell'ottica di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell'imposta di bollo, l'art. 12-novies del D.L. n. 34/2019 ha previsto che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all'interno del portale "Fatture e corrispettivi", i dati relativi all'imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse, integrati dall'Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

I soggetti IVA possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all'imposta di bollo e, nel caso di omissione dell'indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l'integrazione elaborata dall'Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.

Se, invece, i soggetti IVA ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell'integrazione elaborata dall'Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall'integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell'Agenzia. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2021 ha dettato le regole di funzionamento del nuovo sistema.

L'Agenzia delle Entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo. Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l'assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l'Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse: il

cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.

L'esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all'interno del portale "Fatture e corrispettivi" di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

- **l'elenco A** (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all'imposta di bollo (campo valorizzato a "SI" nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
- **l'elenco B** (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento a bollo ma che non riportano l'indicazione prevista (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

### TRIMESTRE DI RIFERIMENTO

Ai fini dell'individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori IVA e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:

- la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna" rilasciata al termine dell'elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
- la data di messa a disposizione è precedente alla fine del trimestre.

Gli elenchi A e B di ogni soggetto IVA che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre. I primi elenchi sono dunque consultabili entro il 15 aprile 2021. Il contribuente può modificare l'elenco B indicando quali fatture, di quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.

La funzionalità di consultazione e modifica è utilizzabile anche dagli intermediari, ai quali il contribuente ha conferito la delega "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" o la delega "Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA".

Le modifiche ai due elenchi devono essere effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.

Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B, l'Agenzia delle Entrate procede al calcolo dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l'importo nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.

### **VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E CONTROLLI**

Il bollo sulle fatture elettroniche emesse si deve pagare trimestralmente.

Nel caso in cui l'importo dell'imposta di bollo del primo trimestre da versare (entro il 31 maggio) fosse inferiore a 250 € tale versamento potrà essere fatto nei termini del secondo trimestre (entro il 30 settembre). Allo stesso modo se l'importo dell'imposta di bollo da versare nel primo e nel secondo trimestre sarà inferiore complessivamente a 250 €, il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta di bollo del terzo trimestre (entro il 30 novembre), in tutti i casi senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

Nel caso in cui la data ultima per effettuare il pagamento dell'imposta di bollo è un giorno festivo allora la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo. Il pagamento può essere eseguito semplicemente indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta. Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.

In alternativa, il contribuente può versare l'importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre

- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

La funzionalità web dedicata al pagamento dell'imposta di bollo consente la consultazione dei versamenti eseguiti per i trimestri e delle rispettive ricevute di elaborazione.

### **CONFERIMENTO INCARICO**

Allegato alla presente viene trasmesso modello di conferimento incarico pagamento e spedizione telematica modelli f24, pagamento imposta di bollo tramite funzionalità web del portale "fatture e corrispettivi".

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

**TBG STUDIO**



- qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle disposizioni di pagamento nonché da ogni conseguenza dannosa che possa derivare anche da parte di terzi fa carico direttamente al titolare del conto corrente, talché lo Studio è espressamente sollevato da qualsivoglia responsabilità;
- l'eventuale interruzione della collaborazione professionale costituisce causa di automatica revoca del presente incarico;
- lo Studio nello svolgimento dell'incarico, si atterrà alle procedure previste dalla "Convenzione sulle modalità di svolgimento da parte degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 322 del 1998 del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione", appositamente predisposta dall'Agenzia delle entrate, e da quelle che successivamente verranno predisposte dalla medesima Agenzia o comunque dall'Amministrazione Finanziaria.

Data e firma cliente